

SENATO DELLA REPUBBLICA

V LEGISLATURA

(N. 777-A)

RELAZIONE DELLA 3^a COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI)

(RELATORE GIRAUDO)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro degli Affari Esteri

di concerto col Ministro delle Finanze

col Ministro dei Trasporti e dell'Aviazione Civile

e col Ministro della Marina Mercantile

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 4 LUGLIO 1969

Comunicata alla Presidenza il 30 aprile 1970

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra l'Italia e il Sudan per evitare la doppia imposizione sui redditi derivanti dall'esercizio della navigazione marittima ed aerea, concluso a Khartoum il 19 ottobre 1968

ONOREVOLI SENATORI. — In conformità al criterio adottato in precedenti accordi stipulati dall'Italia con altri Paesi, l'accordo tra l'Italia e il Sudan, di cui al presente disegno di legge, si propone di evitare una doppia imposizione sui redditi derivanti dall'esercizio della navigazione marittima ed aerea tra i due Paesi.

In altre parole, con detto accordo si stabilisce che la tassazione dei redditi suindicati venga effettuata soltanto nel Paese cui appartiene l'impresa: dove cioè essa ha la sua residenza, e, in caso di società, dove essa risulta costituita ed ha la sede della direzione effettiva.

L'articolo 1 dell'accordo, oltre a precisare cosa debba intendersi per « esercizio della navigazione marittima ed aerea » in relazione alle diverse attività di trasporto per mare e per aria, indica anche cosa debba intendersi per imprese italiane e sudanesi, includendovi in esse rispettivamente gli Stati, gli enti pubblici a carattere nazionale o locale, le persone fisiche, nonché le società di persone

e di capitali. L'esenzione fiscale si applica reciprocamente — oltre che alle imprese dell'altro Stato nell'esercizio sotto bandiera nazionale della navigazione marittima ed aerea fra i due Stati ed altri Stati — anche alle imprese di navigazione italiane e sudanesi che partecipano ad un fondo comune *pool*, ad un esercizio comune o ad un organismo internazionale di esercizio, limitatamente al reddito di tali imprese.

L'accordo entrerà in vigore dal giorno di scambio delle ratifiche ed avrà effetto retroattivo per i redditi realizzati dal 1° gennaio 1965.

La durata dell'accordo è a tempo indeterminato. Esso potrà essere denunciato da ciascuno dei due Governi mediante preavviso di sei mesi, con cessazione degli effetti dal 1° gennaio dell'anno successivo.

Questo, in breve, il contenuto dell'accordo che forma oggetto del disegno di legge di ratifica, sul quale, ne sono certo, il Senato vorrà esprimersi favorevolmente.

GIRAUDO, *relatore*

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo tra l'Italia ed il Sudan per evitare la doppia imposizione sui redditi derivanti dall'esercizio della navigazione marittima ed aerea, concluso a Khartoum il 19 ottobre 1968.

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo precedente, a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità all'articolo 3 dell'Accordo stesso.